



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Servizio "Amministrativo"

Il Direttore

A tutto il personale

Oggetto: informativa visita fiscale obbligatoria e non – chiarimenti sulla comunicazione delle assenze per malattia e sulle relative modalità dei controlli.

Si fa seguito alle precedenti circolari pubblicate sull'Intranet del Consiglio per fornire ulteriori chiarimenti circa le assenze per malattia in ordine alla modalità di comunicazione dello stato morbosus e l'inoltro della visita medico legale.

Il dipendente assente per malattia ha l'obbligo di comunicare tempestivamente tale assenza e comunque entro e non oltre le ore 09:00 del medesimo giorno in cui si verifica, sia in caso di inizio che di eventuale prosecuzione della stessa, inserendo il relativo codice sul sistema di rilevazione presenze NoiPa. In caso di malfunzionamento del portale il dipendente è tenuto a comunicare l'assenza inviando una mail all'indirizzo assenzecrl@regione.lazio.it e per conoscenza al dirigente o responsabile della struttura di appartenenza.

Il dipendente dovrà quindi contattare il proprio medico per ottenere la certificazione medica attestante lo stato di malattia, la diagnosi e la prognosi.

A seguito della visita, il medico redige un certificato telematico direttamente sul portale dedicato dall'Inps per essere visionato sia dai medici dell'Inps e dal lavoratore contenente diagnosi e prognosi, che dal datore di lavoro contenente solamente la prognosi (indicazione del numero di giorni di malattia). Il dipendente è tenuto a comunicare il codice univoco del certificato, perché possa essere visualizzato via web dall'amministrazione.

Come noto l'articolo 18 del decreto legislativo n. 75/2017 ha modificato l'art. 55 septies del decreto legislativo n. 165/2001 introducendo un polo unico in capo all'INPS per la gestione delle visite fiscali. Il successivo DPCM 17 ottobre 2017, n. 206, ha regolamentato le modalità per lo svolgimento delle visite fiscali e per l'accertamento delle assenze dal servizio per malattia, nonché l'individuazione delle fasce orarie di reperibilità e i casi di esclusione dalle stesse.

Al riguardo, giova ricordare che il dipendente in malattia è tenuto a rendersi reperibile per la visita fiscale, con obbligo quindi di non allontanarsi dal relativo indirizzo indicato nel certificato medico inviato telematicamente all'Inps dal medico curante, nei seguenti orari: dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00. Tale obbligo sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi.

Sono esclusi dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i dipendenti per i quali l'assenza è riconducibile ad una delle seguenti circostanze:

- ✓ patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
- ✓ causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all'ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della Tabella A allegata al DPR 30 dicembre 1981, n. 834, ovvero a patologie rientranti nella Tabella E del medesimo decreto;
- ✓ stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%.

L'amministrazione per adempiere agli obblighi di legge, richiede il controllo dello stato di malattia già a partire dal primo giorno nei confronti del dipendente assente per malattia quando l'assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative.

Come ulteriore misura per contrastare il fenomeno dell'assenteismo, l'amministrazione procederà a richiedere al medico legale della sede Inps competente territorialmente l'invio della visita medica di controllo anche nei seguenti casi:

- In caso di un evento morboso prolungato, attestato con più certificati;
- In caso di convalescenza a seguito di ricovero in ospedale: al protrarsi della convalescenza;
- in caso di assenze ripetitive nel corso del mese tenendo conto della condotta generale del dipendente;
- in tutti i casi in cui sia il dirigente responsabile a richiederla.

Distinti saluti

Dott. Aurelio Lo Fazio

